



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI
DATI E INFORMAZIONI DERIVANTI
DA IMPIANTI TECNOLOGICI DI
RILEVAZIONE AUDIO VIDEO
DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE**

Approvato e reso esecutivo con
. Deliberazione di Consiglio Comunale del 2011

ART. 1 Generalità

Il Comune di .Almenno San Salvatore, si sviluppa su un territorio di Km². 4,75 con una popolazione complessiva è di 5.825 abitanti al 31/12/2010.

Peraltro, anche al fine di ottimizzare la percezione del livello di sicurezza sociale, si ritiene necessario realizzare idonei strumenti di supporto per gli operatori di polizia.

L'Amministrazione comunale di Almenno San Salvatore, pertanto, nell'ambito delle norme relative alle proprie funzioni istituzionali, intende disporre per l'installazione, lungo alcune strade ed in alcuni luoghi del territorio comunale, sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio.

L'installazione e l'utilizzo degli impianti in argomento sarà disciplinato dalle norme che seguono nei limiti della sotto elencata normativa:

- Deliberazione del Garante per la Privacy del 29 aprile 2004
- Deliberazione del Garante per la Privacy del 08 aprile 2010

ART. 2 Finalità e definizioni

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti tecnologici di rilevazione automatica anche audio e video nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di .Almenno San Salvatore, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e della Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**banca di dati**", il complesso di dati personali e informazioni, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante registrazioni che, in relazione ai luoghi di installazione delle attrezzature di rilevazione automatica riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per il "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. per "**dato personale**", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati anche con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Almenno San Salvatore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni;
- e. per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali e delle informazioni;
- f. per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h. per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali e informazioni, derivanti da impianti tecnologici di rilevazione automatica anche audio e video, attivati nel territorio urbano del Comune di Almenno San Salvatore e collegato all'ufficio del Corpo Polizia Locale.

L'utilizzo degli impianti di cui al precedente punto viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.
- sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti criminali o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale.

ART. 4 Idoneità di sistema

Il sistema di cui al precedente articolo 3 deve consentire:

- a. la immediata visualizzazione di strade ove la circolazione veicolare è rallentata o bloccata, onde consentire un rapido intervento della Polizia Locale,
- b. la possibilità di gestire le immagini anche dalla centrale operativa, con riguardo a tutte o alcune delle postazioni di video controllo, attraverso la individuazione di obiettivi sensibili o di condotte capaci di determinare turbativa, allo scopo di rendere attivabili, con immediatezza e efficienza d'intervento l'azione degli agenti della forza pubblica;
- c. verificare le adiacenze di uffici comunali e presidiare gli accessi degli edifici comunali;
- d. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- e. provvedere con immediatezza ad identificare, in situazioni di emergenza o calamità, aree idonee all'attesa e raccolta della popolazione, coordinando gli itinerari di afflusso e deflusso per eventuali evacuazioni dei cittadini;
- f. rilevare eventuali fatti identificati di ipotesi di reato, nonché stati di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedendo a consentire con immediatezza l'intervento degli operatori delle Forze dell'Ordine.

ART. 5 Caratteristiche degli impianti

Il sistema di rilevazione da adottare è basato sul trasporto di dati multimediali (dati audio/video, numerici e statici, immagini, allarmi) utilizzando moderni strumenti e reti di trasmissioni dati.

Gli impianti per la raccolta dati impiegabili possono essere alternativamente:

- a. telecamere a colori ad elevata sensibilità e brandeggiabili, alloggiato in contenitori a tenuta stagna ed installate su pali ad altezza di almeno mt.6 ed inclinazione tale da garantire la migliore inquadratura del luogo pubblico o tratto stradale da monitorare e dotata di dispositivi diagnostici di autocontrollo;
- b. telecamere fisse, con puntamento standard su posizioni predeterminate;

La centrale di controllo, installata presso il Comando di Polizia Locale, è il punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata degli apparati per l'interfacciamento dei dati, la raccolta e la memorizzazione degli stessi.

I dati rilevati possono essere raccolti e memorizzati su appositi sistemi di registrazione ubicati presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Almenno San Salvatore.

ART. 6 Centrale di controllo

La centrale di controllo e rilevazione è posta all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale, presso la sede comunale.

Il locale della centrale è dotato di allarme antintrusione e antincendio, l'accesso al locale può avvenire solo attraverso un'unica porta munita di serratura di sicurezza ed è servito esclusivamente da finestre che saranno munite di apposito sistema di sicurezza.

ART. 7 Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo

Alla centrale hanno accesso il responsabile della gestione e del trattamento dei dati e gli incaricati addetti ai servizi, indicati ai successivi articoli 9 e 10.

Accessi di persone diverse da quelli innanzi citate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connesse alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione ed alla pulizia dei locali.

Il responsabile della gestione e del trattamento fornisce direttive atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso solo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.

Nei locali della centrale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario alla sua identificazione, il motivo dell'accesso, i dati eventualmente assunti con la sottoscrizione dell'incaricato della vigilanza.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati i cui al registro.

ART. 8 Notificazione

Il Sindaco del Comune di .Almenno San Salvatore nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196ess.mm.ii.

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 9 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il Sindaco designa e nomina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e dell'art. 5, 3° comma, del D.P.R. 22 giugno 1999 n°250, il Responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale e, fra questi ultimi, coloro che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, 1° comma, lett. e) del D. Lgs. n°285.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti del Comune ed alle altre eventuali disposizioni impartite, in sede di autorizzazione ministeriale all'installazione ed esercizio degli impianti, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi.

Con l'atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Almenno San Salvatore, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n° 501.

ART. 10 Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile designa e nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Municipale, su individuazione del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dandone informazione al Sindaco.

Gli incaricati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli Organi di polizia stradale, idonei a svolgere anche funzioni di polizia giudiziaria. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, almeno due preposti alla custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale ed agli armadi per la conservazione dei dati immagazzinati presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Almenno San Salvatore.

ART. 11 Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati indicati nei precedenti articoli 9 e 10.

Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Il responsabile e gli incaricati, previa comunicazione scritta ai preposti, potranno autonomamente variare la propria password.

I preposti comunicheranno ogni variazione effettuata entro 24 ore dall'evento al responsabile.

ART. 12 Divieti e prescrizioni

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere *devono* permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al successivo articolo 17.

E', comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

E', altresì, vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

E', comunque vietato inquadrare le abitazioni private, anche attraverso puntamento diretto o indiretti degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

ART. 13 Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di *eventi* rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria. o della Protezione Civile perchè pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.

In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa previste dal presente, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

ART. 14 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti

Le immagini afferenti la violazione delle norme del codice della strada sono conservate per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Le immagini immagazzinate sono conservate in appositi armadi di ferro, muniti di serratura di sicurezza, le cui chiavi sono in possesso del Responsabile e degli incaricati di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Esse sono numerate con sistema alfanumerico. Il responsabile e gli incaricati conservano un registro nel quale sono annotati i dati numerici ed anonimi dell'infrazione per l'identificazione delle immagini all'interno della singola, la data dell'infrazione e quella di cancellazione dell'immagine, e la firma degli incaricati.

Anche le altre immagini relative agli eventi indicati nel precedente articolo 14 sono conservate in appositi armadi, anch'esse numerate e registrate con il medesimo sistema. Infatti, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposta dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. n°250/1999. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o a precise disposizioni di legge.

La cancellazione delle immagini avviene mediante sovra scrittura. L'impianto viene programmato per la cancellazione automatica attraverso il citato sistema decorso il termine di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

La durata della conservazione deve essere limitata alle ore 48 successive al giorno di rilevazione (totale 96 ore di durata massima di conservazione) e, solo in caso di speciali esigenze, espresse -caso per caso- dal Responsabile del trattamento, in relazione al principio di proporzionalità, estesa ad una settimana.

ART. 15 Rilevazione e trattamento dei dati statistici

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico, di cui al precedente art. 3, verranno effettuate nei periodi dell'anno e nelle aree di volta in volta definite dagli ordini di servizio che dovranno essere emanati dal Responsabile.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato. Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

ART. 16 Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato

Con cartelloni verticali, posti sulle vie di accesso al territorio comunale, i cittadini saranno informati che nel Comune di Almenno San Salvatore è in funzione il servizio di videosorveglianza e telecontrollo ambiente/e, per gli scopi e con le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Con adeguate forme di pubblicità sarà indicata la struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196.

Il Sindaco e la Giunta Comunale potranno, altresì, prevedere altre forme di pubblicità e di informazione periodica.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - c 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - c 2. l'informazione relativa alle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento

- c 3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c 4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata verbalmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

ART. 17 Localizzazione degli impianti

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua la localizzazione degli impianti di cui all'articolo 5, prescrivendo le adeguate modalità di comunicazione all'utenza.

Il Responsabile, con determinazione dirigenziale, dispone l'installazione degli impianti di cui al precedente comma, completi della idonea pubblicità all'utenza.

ART. 18 Disposizioni attuative del presente Regolamento

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e rappresenta il disciplinare per l'uso dei servizi. Esso verrà allegato, unitamente agli altri documenti, alla domanda di cui all'art. 1 del D.P.R 22 giugno 1999 n° 250, può non essere sottoposto, per il parere, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al Titolo II, Capo Iii del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, nel rispetto di quanto specificato nella Deliberazione del Garante della Privacy del 29 aprile 2004, e sarà comunicato alle Autorità locale di Protezione Civile.

Con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, al presente Regolamento verranno apportate tutte le eventuali modifiche che dovessero essere suggerite dalle indicate Autorità e sarà adeguato ad ogni emananda disposizione di Legge in materia, per consentire la continuità del servizio di videosorveglianza. Le predette deliberazioni di Giunta Comunale saranno portate al visto del Consiglio Comunale.

ART 19 Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii.

ART. 20 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a/l'ultimo di pubblicazione.